Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 2 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(12759)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1977, n. 863.

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la istituzione presso la tesoreria centrale di apposito conto corrente infruttifero denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma », destinato al finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti comunitari.

Alla determinazione dell'onere relativo a ciascun regolamento comunitario si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto viene disposto il prelievo dell'importo relativo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione, per la formazione delle necessarie dotazioni, agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di pertinenza.

I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere non vincolante di una commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione parlamentare, qualora questo non sia espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

Per l'applicazione dei regolamenti comunitari la cui esecuzione è affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 2.

Il conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente è alimentato:

per l'anno finanziario 1976, mediante utilizzazione per lire 11,5 miliardi delle somme accantonate nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

per l'anno finanziario 1977, mediante utilizzazione della somma di lire 6 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

per gli anni finanziari successivi al 1977, dalla somma che sara determinata annualmente, con apposita disposizione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle presumibili occorrenze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 novembre 1977, n. 864.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — *I giovani iscritti nella lista speciale di* cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.

A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

" Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.

Ai fini del rimborso annuo — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 865.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ed alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi.

Capo IV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 17. — Alla facoltà è annessa la seguente scuola di specializzazione:

medici laboratoristi.

Art. 18. — Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza ed a una completa capacità tecnica nei singoli rami della medicina e chirurgia.

Esse conducono al conseguimento del diploma di specializzazione.

Art. 19. — Nelle norme particolari sono indicati la durata dei corsi, la sede ed il numero degli allievi.

Art. 20. — Il direttore della scuola è, di norma, il professore di ruolo, titolare della materia che forma oggetto della specializzazione.

Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo o quando la scuola non si intitoli ad un insegnamento del corso di studi, il direttore della scuola viene nominato tra i professori ufficiali della materia della facoltà, per un biennio, dal direttore dello Istituto universitario di medicina e chirurgia, su designazione del competente consiglio di facoltà, e può essere confermato.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio di facoltà, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo, e alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia.

Il consiglio di ciascuna scuola si compone di tutti i professori che vi insegnano ed è presieduto dal direttore della scuola stessa.

Art. 21. — Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore della scuola fra i professori di ruolo, fuori ruolo, gli aiuti e gli assistenti universitari e fra i cultori della materia.

Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia.

Art. 22. — Alle scuole possono essere ammessi solo laureati in medicina e chirurgia.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, salvo quanto stabilito negli statuti delle singole scuole.

Le modalità dell'esame sono determinate dal consiglio delle singole scuole secondo le particolari esigenze dei relativi corsi di studio.

Art. 23. — Le domande di ammissione devono essere dirette al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia e presentate all'ufficio segreteria entro e non oltre il 30 novembre, corredate di un certificato di laurea contenente l'indicazione dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché di tutti quegli altri titoli che l'aspirante ritenga opportuno produrre.

Art. 24. — Gli esami di ammissione al primo anno avranno luogo entro il mese di gennaio e la data viene decisa dal direttore della scuola.

Art. 25. — Non sono previste abbreviazioni di corso.

Art. 26. — I candidati ammessi debbono regolarizzare la loro posizione nel termine loro notificato, pena la decadenza, presentando alla segreteria i seguenti documenti:

a) diploma originale di studi medi;

b) certificato di laurea;

c) due fotografie firmate dal titolare di cui una autenticata su carta da bollo di L. 700, sia in ordine alla firma che alla fotografia;

d) quietanza di pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;

e) stato di famiglia con dichiarazione del reddito complessivo netto della famiglia, da parte dell'ufficio delle imposte dirette.

Art. 27. — Tasse e soprattasse per specializzandi in corso:

1ª *Rata* (da pagarsi all'atto dell'iscrizione):

primo corso L. 81.400, anni successivi L. 60.000.

2ª *Rata* (da pagarsi entro il 31 gennaio) contr. laborat.:

primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.

3ª *Rata* (da pagarsi entro il 31 marzo) contr. laborat.:

primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.

4ª *Rata* (da pagarsi entro il 31 maggio) contr. laborat.:

primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.

Tasse, soprattasse per specializzandi fuori corso: annue L. 17.500.

Tassa di diploma: L. 6.000 (art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551).

L'ammontare della prima rata per il primo corso è suddiviso in:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	18.000
soprattassa di esami	»	7.000
rimborso spese stampati	»	100
tessere e libretto	»	300

L'ammontare della prima rata per gli anni successivi è suddiviso in:

tassa di iscrizione	L.	18.000
soprattassa di esami	»	7.000
rimborso spese stampati	»	100

I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, udito il consiglio di facoltà e di scuola.

Art. 28. — Lo specializzando che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso al rimborso delle tasse, soprattasse e contributi.

Art. 29. — Se il reddito della famiglia dello specializzando supera i 3 milioni annui, l'interessato deve versare un contributo suppletivo di L. 5.400 da devolvere all'opera universitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 30. — Gli specializzandi che negli esami di profitto annuali abbiano ottenuto una votazione media di 27/30 (o di 45/50 nel caso di esami a gruppo) possono aspirare alla esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse su parere del direttore della scuola, quando siano di famiglia disagiata. L'esonero è concesso con decreto del direttore, su deliberazione del consiglio di facoltà.

Art. 31. — Gli specializzandi che non abbiano ottenuto una o più attestazioni di frequenza debbono ripetere la frequenza dei relativi insegnamenti e devono nuovamente pagare le tasse, soprattasse e contributi.

Art. 32. — Sono considerati fuori corso gli specializzandi che, pure in possesso delle attestazioni di frequenza, non abbiano superato i relativi esami o quello di diploma fino a quando non superino detti esami. Sono anche considerati fuori corso gli specializzandi che, per qualunque motivo, non abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anno di corso successivo a quello frequentato, e per tutta la durata di interruzione degli studi, a meno che non intervenga la decadenza a norma di legge.

Gli specializzandi in posizione di fuori corso non hanno ulteriore obbligo di frequenza degli insegnamenti frequentati.

Art. 33. — Il rinnovo delle iscrizioni ad anni successivi deve essere effettuato dal 1° agosto al 5 novembre.

Art. 34. — Gli specializzandi, iscritti da almeno un anno alle scuole di specializzazione di altra sede e che vi abbiano superato tutti i relativi esami, possono chiedere il trasferimento alle scuole di specializzazione dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila purché rientrino nel numero massimo degli ammissibili.

I relativi fogli di congedo debbono pervenire entro il 15 ottobre.

Art. 35. — Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari delle lezioni e delle esercitazioni e i turni di internato che verranno stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola. Tale consiglio accerta nei modi che ritiene opportuni la frequenza degli specializzandi sia alle lezioni teoriche, sia alla partecipazione delle attività nell'internato.

Art. 36. — Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo.

Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.

Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto a successivo anno di corso.

Egli inoltre non può ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università od istituto.

Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma.

Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione.

Per esservi ammessi i candidati devono:

a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola;

b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;

c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione.

Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 37. — La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio.

Art. 38. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 39. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso la cattedra di chimica biologica e microbiologia del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Art. 40. — Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 10 (dieci). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale.

Art. 41. — La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di chimica biologica e di microbiologia.

Art. 42. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

fisiologia;
patologia generale;
tecniche di laboratorio;
batteriologia generale;
tecnica dei prelevamenti;
chimica biologica generale;
nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche.

2° *Anno*:

chimica biologica applicata;
fisico-chimica applicate;
batteriologia speciale;
micologia;
parassitologia e tecniche relative.

3° *Anno*:

nozioni di statistica sanitaria;
nozioni di immunologia applicata;
virologia e tecniche relative;
microscopia clinica;
immunologia e tecniche relative.

Art. 43. — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1977
Registro n. 134 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **866**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto Divino Agonizzante », in San Casciano Val di Pesa.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Istituto Divino Agonizzante », in San Casciano Val di Pesa (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1977
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **867**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 25.000.000, un appezzamento di terreno di proprietà del geom. Piero Millucci sito in Perugia, della superficie di mq 170, consistente in una scarpata con muro di sostegno verso via Pellas, distinto al catasto alla particella n. 323 del foglio di mappa n. 253, partita n. 12791, necessario al completamento della costruzione della nuova sede camerale e confinante con il complesso immobiliare già di proprietà dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1977
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **868**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa ad acquistare un immobile.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.000.000, un immobile di proprietà della compagnia portuale « S. Sebastiano » sito in Siracusa, via dei Candelai numeri 38/40, costituito da un magazzino a piano terra e da un vano con accessorio al primo piano, il tutto distinto al nuovo catasto edilizio urbano all'art. 1645, foglio n. 177, particella n. 237/1, da destinare a deposito di mobili ed attrezzature ed all'allestimento di una sala convegni.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1977
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1977.

Sostituzione di componenti il Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1976, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione nell'ambito del predetto Consiglio, dei membri consigliere di legazione dott. Giorgio Fiaccadori, destinato a prestare servizio all'estero; dirigente generale dott. Giuseppe Grauso e dirigente generale dott. Guido Ricci collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età; generale B.A. Spad. Diego Valenti, collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età;

Viste le designazioni pervenute, ai sensi dell'art. 7, legge 30 gennaio 1963, n. 141, da parte dei Ministeri degli affari esteri, dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e della difesa;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile:

Di Muccio dott. Italo, consigliere di ambasciata del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dottor Giorgio Fiaccadori;

De Coro dott. Ettore, dirigente superiore del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Giuseppe Grauso;

Moccia dott. Rocco, dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del dott. Guido Ricci;

Travaini generale B.A. Spad. Mario, del Ministero della difesa - Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo, in sostituzione del generale Diego Valenti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 329

(12617)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philco italiana S.p.a., con sede e stabilimenti in Brembate di Sopra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Philco italiana S.p.a., con sede e stabilimenti in Brembate di Sopra (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Philco italiana S.p.a., con sede e stabilimenti in Brembate di Sopra (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 maggio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12574)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Sessione ordinaria di novembre 1977 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1977 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 1500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 36) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1977
Registro n. 29, *foglio n.* 252

(12735)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 0049305 pos. A 50/5 dell'8 novembre 1977, con la quale il Ministero degli affari esteri D.G.P.A. - Ufficio I, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) il ministro plenipotenziario di II classe Giovanni Paolo Tozzoli, in sostituzione del consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, destinato ad altro incarico;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il ministro plenipotenziario di II classe Giovanni Paolo Tozzoli è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 17 novembre 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(12587)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2462/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, relativo al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2463/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari della Tailandia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1278/77.

Regolamento (CEE) n. 2464/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2465/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, recante sospensione parziale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per le mele da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2466/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2467/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2468/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2469/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2470/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2471/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2472/77 della commissione, del 9 novembre 1977, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con quest'ultimo.

Regolamento (CEE) n. 2473/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai perborati di sodio della sottovoce doganale 28.46 ex B originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2474/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica della sottovoce doganale 70.14 A II originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2475/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2476/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2477/77 della commissione, del 9 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica alla decisione della commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del consiglio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 209 del 17 agosto 1977.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2394/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 279 del 1° novembre 1977.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 10 *novembre* 1977.

(115/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

Il giorno 19 novembre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 marzo 1977, n. 168, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 6 maggio 1977, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

In conformità dell'art. 19 la convenzione entrerà in vigore il 1° dicembre 1977.

(12712)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Mintaka 16 » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977 la società cooperativa edilizia « Mintaka 16 » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Foglia Luigi Uriele in data 15 gennaio 1971, rep. n. 28386, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guido Cacace.

(12713)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Rigel XL » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977 la società cooperativa edilizia « Rigel XL » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Guido Schillaci Ventura in data 23 dicembre 1969, repertorio n. 854348, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giulio Donadio.

(12714)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brenzone

Con decreto 4 ottobre 1977, n. 1146, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in fregio al Lago di Garda in località S. Zeno di Castelletto di Brenzone (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 46/*b* e 46½ della superficie di mq 552 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 luglio 1969 in scala 1:1000 con allegata relazione descrittiva 10 luglio 1969 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(12322)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il comune di Giuggianello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5022/M)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Teverola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.496.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5024/M)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Pescara, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5029/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Piagge (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.909.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5031/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 26.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5019/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il comune di Vico del Gargano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 94.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5021/M)

Autorizzazione al comune di San Polito Ultra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di San Polito Ultra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.261.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5030/M)

Autorizzazione al comune di Buccino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Buccino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.815.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5026/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Castel San Giovanni (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5018/M)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il comune di Tramutola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.885.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5023/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1977, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5010/M)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 novembre 1977, il comune di Castroregio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5011/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5012/M)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5013/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.211.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5014/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5015/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5016/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Riolo Terme (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5017/M)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il comune di Giuggianello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5020/M)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Portico di Caserta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.645.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5025/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Reggio Emilia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.794.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5027/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Piacenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.209.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5028/M)

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di Carsoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5032/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1977, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5033/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 64-TO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Orisa di Morino Luisa, in Torino, via C. Battisti, 15, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(12589)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 10 novembre 1977, la Banca popolare di Gualdo Tadino, società cooperativa a r.l., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(12625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 29 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877 —	877 —	876,60	877 —	877 —	877 —	877,10	877 —	877 —	877 —
Dollaro canadese	790,60	790,60	791 —	790,60	790,85	790,55	790,65	790,60	790,60	790,60
Franco svizzero	408,03	408,03	408,25	408,03	408,20	408,02	408,21	408,03	408,03	408 —
Corona danese	143,95	143,95	143 —	143,95	142,90	142,90	142,955	143,95	143,95	142,95
Corona norvegese	163,15	163,15	163,10	163,15	163,09	163,10	163,16	163,15	163,15	163,15
Corona svedese	182,78	182,78	182,80	182,78	182,75	182,75	182,77	182,78	182,78	182,78
Fiorino olandese	365,85	365,85	365,40	365,85	365 —	365,80	365,75	365,85	365,85	365,85
Franco belga	25,063	25,063	25,0350	25,063	25,06	25,05	25,067	25,063	25,063	25,05
Franco francese	180,65	180,65	180,70	180,65	180,63	180,60	180,68	180,65	180,65	180,65
Lira sterlina	1592,30	1592,30	1593,90	1592,30	1592,50	1592,25	1592,75	1592,30	1592,30	1592,30
Marco germanico	395,10	395,10	395 —	395,10	395 —	395,05	395,18	395,10	305,10	395,10
Scellino austriaco	55,275	55,275	55,30	55,275	55,30	55,25	55,305	55,275	55,275	55,30
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,63	21,68	21,63	21,65	21,61	21,68	21,68	21,68
Peseta spagnola	10,642	10,642	10,65	10,642	10,64	10,60	10,644	10,642	10,642	10,65
Yen giapponese	3,617	3,617	3,62	3,617	3,619	3,60	3,616	3,617	3,617	3,61

Media dei titoli del 29 novembre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	75,500
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,200
» 5 % (Città di Trieste)	96,550
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,850
» 5,50 % » » 1968-82	79,975
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,350
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,175
» poliennali 7 % 1978	98,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,650
» » 9 % 1980	92,275
» » 10 % 1981	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	877,05
Dollaro canadese	790,625
Franco svizzero	408,12
Corona danese	142,952
Corona norvegese	163,155
Corona svedese	182,775
Fiorino olandese	365,80
Franco belga	25,065
Franco francese	180,665
Lira sterlina	1592,525
Marco germanico	395,14
Scellino austriaco	55,29
Escudo portoghese	21,645
Peseta spagnola	10,643
Yen giapponese	3,616

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile **3,50%** **1934**	505820	Pignata Giulia fu Giuseppe, moglie di Quarto Alfonso fu Antonio domiciliata a Frignano (Napoli). *Annotazione*: iscritto con dichiarazione che è vincolato per dote della titolare coniugata atto 25 ottobre 1937 rogito notaio Magliulo in S. M. Capua Vetere	135.000

(12167)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pavia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pavia;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 22 febbraio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pavia, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti	
1.	Campanozzi Michele	punti 98 —	su 132
2.	Di Stilo Rocco Orlando	» 90,110	»
3.	De Negri Errico	» 88,568	»
4.	Pettinicchio Matteo	» 87,750	»
5.	Marassi Fulvio	» 85,782	»
6.	Martino Arcadio	» 85,439	»
7.	Vitale Giovanni	» 83,319	»
8.	Pianalto Gelindo	» 82,556	»
9.	La Placa Cataldo	» 81,944	»
10.	Pacifici Luigi	» 78,877	»
11.	Bartalena Valentino	» 78,594	»
12.	Zaccardi Leonzio	» 78,518	»
13.	Porcile Luciano	» 78 —	»
14.	Laurenza Giovanni	» 77,336	»
15.	Campi Paolo	» 77,322	»
16.	Florio Pietro	» 77,193	»
17.	De Pascale Mario	» 77,018	»
18.	Cerminara Luigi	» 76,622	»
19.	Giglio Francesco	» 76,075	»
20.	De Stefano Vincenzo	» 75,545	»
21.	Lauletta Angelo	» 75,454	»
22.	Tarella Domenico	» 75,313	»
23.	Panuccio Rocco	» 75,079	»
24.	Lagorio Briano	» 74,500	»
25.	Imboldi Rocco Emilio	» 74,166	»
26.	Ventriglia Giovanni	» 74,004	»
27.	Centonze Gaspare	» 72,840	»
28.	Mazzella Claudio	» 71,813	»
29.	Filippi Davide	» 71,275	»
30.	Bertoni Peppino	» 70,746	»
31.	Pavia Aldo	» 70,648	»
32.	Amorese Arturo	» 70,232	»
33.	Carusi Agostino	» 70,109	»
34.	Labriola Antonio	» 70,100	»
35.	Boninsegna Gilberto	» 70 —	»
36.	Ricotta Giovanni	» 69,822	»
37.	Ferrari Pietro	» 69,796	»
38.	Circosta Lorenzo	» 69,676	»
39.	Armocida Elio	» 69,556	»
40.	Mazzini Libero	» 69,189	»
41.	Ballarotto Oliviero	» 69,186	»
42.	Di Gilio Vito	» 69,103	»
43.	Recchia Ezio	» 68,927	»
44.	Pompeo Luigi	» 68,650	»
45.	Cresta Primo	» 68,588	»
46.	Sanna Francesco	» 68,077	»
47.	Silvestri Leonardo	» 67,960	»
48.	Alfano Antonio	» 67,947	»
49.	Cremonesi Spartaco	» 67,833	»
50.	Inversi Domenico	» 67,642	»
51.	Perfetti Luigi	» 67,627	»
52.	Sorbo Giuseppe	» 67,476	»
53.	Agnoli Mario	» 67,095	»
54.	Taranto Fausto	punti 67,033	su 132
55.	Patriarca Emilio	» 66,933	»
56.	Visone Aniello	» 66,845	»
57.	Colavolpe Antonio	» 66,837	»
58.	Ferraro Calogero	» 66,463	»
59.	Stenghele Giuseppe	» 66,462	»
60.	Liberti Gennaro	» 66,408	»
61.	Indellicati Giovanni	» 66,366	»
62.	Ventrella Giuseppe	» 66,260	»
63.	Marcucci Pasquale	» 66,220	»
64.	Bianchini Virginio	» 65,984	»
65.	Augurio Garibaldi	» 65,983	»
66.	Bondioni Pietro	» 65,752	»
67.	Matteucci Gino	» 65,738	»
68.	Mita Antonio	» 65,691	»
69.	Mangione Francesco	» 65,595	»
70.	Passaretti Umberto	» 65,360	»
71.	Falciglia Antonino	» 65,152	»
72.	Monti Giovanni	» 64,816	»
73.	Zagordo Cosimo	» 64,778	»
74.	La Scala Senzio	» 64,634	»
75.	Frigiolini Mario	» 64,396	»
76.	Pesente Elio	» 64,326	»
77.	Bova Antonino	» 63,900	»
78.	Bartalena Piero	» 63,639	»
79.	Chindamo Giuseppe	» 63,547	»
80.	Rapetti Andrea	» 63,502	»
81.	Pinna Giovanni	» 63,178	»
82.	Narducci Fiorenzo	» 62,948	»
83.	Guido Pasquale	» 62,598	»
84.	Cifarelli Lorenzo	» 62,579	»
85.	Marconi Giuseppe	» 62,472	»
86.	Barbero Angelo	» 62,450	»
87.	D'Ignazio Pasquale	» 62,348	»
88.	Gabusi Giovambattista	» 62,198	»
89.	Picciolini Gianfranco	» 62,066	»
90.	Trullo Antonio	» 62,032	»
91.	Gobbi Ampelio	» 62,013	»
92.	Lo Martire Stelio	» 61,997	»
93.	Bellotoma Giovanni	» 61,899	»
94.	Garofalo Alfonso	» 61,839	»
95.	Mastrogiovanni Mario	» 61,750	»
96.	Casamento Teodoro	» 61,488	»
97.	Pietrasanta Francesco	» 61,236	»
98.	Ruglioni Otello	» 61,119	»
99.	Amorelli Giuseppe	» 60,866	»
100.	Carretta Eligio	» 60,781	»
101.	Molinaroli Felice	» 60,620	»
102.	Ventimiglia Gaetano	» 59,865	»
103.	Ugatti Enzo	» 59,748	»
104.	Belletti Mario	» 58,866	»
105.	Ceola Mario	» 58,862	»
106.	Sancilio Cosmo	» 58,073	»
107.	Saladino Giovanni	» 57,932	»
108.	Nitti Gabriele	» 57,905	»
109.	Zaffanella Aldo	» 57,538	»
110.	Gigliotti Giovanni	» 57,472	»
111.	Camporesi Vittorio	» 57,466	»
112.	Rapetti Luciano	» 57,216	»
113.	Dicristofaro Giamberardino	» 57,016	»
114.	Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 57 —	»
115.	Malanga Lorenzo	» 57 —	»
116.	Mura Francesco	» 56,822	»
117.	Tinti Geltrudino	» 56,766	»
118.	Santoro Pasquale	» 56,760	»
119.	Callipo Gaetano	» 56,613	»
120.	Magoni Beniamino	» 56,599	»
121.	Marinelli Gaspero	» 56,240	»
122.	Graziani Franco	» 55,866	»
123.	Muriana Giuseppe	» 55,772	»
124.	Patriarca Mario	» 55,520	»
125.	Caccavale Antonio	» 55,269	»
126.	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 55,232	»
127.	Rachele Gregorio	» 55,232	»
128.	Pauri Norberto	» 55,132	»
129.	Liotti Francesco	» 54,666	»
130.	Abatecola Giovanni	» 54,545	»
131.	Glori Italico	» 54,530	»
132.	Famiglietti Mario	» 53,866	»
133.	Lo Iodice Michele	» 53,840	»

134. Aprile Pietro Maria .	punti 53,800	su 132
135. Sanna Pio . .	» 53,766	»
136. Brusamonti Giovanni .	» 53,672	»
137. Bruno Carmelo . .	» 53,500	»
138. Notargiacomo Manlio . . .	» 52,666	»
139. Triarico Ennio	» 52,366	»
140. Ciraolo Giovanni . .	» 52,333	»
141. Spiezia Giovanni . .	» 51,866	»
142. Goria Marziale . . .	» 50,472	»
143. Tozzi Giuseppe	» 48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(12627)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(12694)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(12668)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(12669)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di immunotrasfusione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso e astanteria;
due posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di radioterapia;
tre posti di aiuto e otto posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;
due posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di riabilitazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente del centro di diabetologia;
due posti di assistente della divisione di geriatria e lungodegenza;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente del servizio di nefrologia;
un posto di assistente della sezione di dermosifilopatia;
due posti di assistente della sezione di neonatologia;
un posto di assistente del centro di audiologia;
due posti di assistente del centro di cardioreumatologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avellino.

(12724)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperte il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di primario ostetrico ginecologo;
un posto di aiuto del servizio di medicina legale e assicurazione sociale;
un posto di aiuto ed un posto di assistente del servizio di anatomia e istopatologia;
due posti di assistente del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avellino.

(12725)

ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione,

presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba (Como).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(12695)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(12691)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto laboratorista;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Omero (Teramo).

(12698)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di aiuto responsabile della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto responsabile della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(12697)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(12693)

OSPEDALE «F. PICCOLOTTI E. CORNELI» DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(12692)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso di concorsi a posti di personale sanitario medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 27 settembre 1977, il posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica deve intendersi a tempo pieno.

(12699)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1977, n. 52.

Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTI AD ISTITUTI OPERANTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SANITARIA AI MINORATI FISICI E PSICHICI

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 a concedere contributi per l'importo di lire 500 milioni ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici.

Art. 2.

Entro il suddetto limite di spesa di lire 500 milioni i contributi potranno essere utilizzati per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonchè per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici sono le medesime previste dall'art. 8 della presente legge per gli enti ospedalieri.

Le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 6, categoria XI il cap. 5714 con la denominazione: « Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonchè per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 6, partita 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 6.

Il sussidio di lire 500 milioni, autorizzato con l'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, ed erogato, con decreto dell'assessore all'igiene e sanità n. 312 del 13 dicembre 1971, all'istituto scientifico di ricovero e cura denominato Istituto per l'infanzia e pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi con sede in Trieste, per la costruzione di un ospedale paidopsichiatrico in Cormons, sarà invece utilizzato per l'acquisto e la sistemazione della Villa Cosulich sita in Trieste, strada del Friuli n. 34, nonchè per la dotazione di impianti, attrezzature ed arredi della stessa, salve le spese già effettuate per l'originaria destinazione.

Capo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1965, N. 36

Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è sostituito con il seguente:

« Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 8.

All'erogazione dei contributi in capitale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali, si potrà provvedere:

fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto, senza riserve, dall'impresa, vistato dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge.

Art. 9.

Le modalità di erogazione previste dal precedente art. 8 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, nonchè dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 55.

Art. 10.

L'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è sostituito con il seguente:

« Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 è autorizzata la concessione di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai venti anni, sino al cento per cento della rata di ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri. Gli enti beneficiari del suddetto contributo debbono rivolgersi per la contrazione del mutuo agli istituti di credito all'uopo indicati dalla Regione ».

Art. 11.

Le domande relative all'anno 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, dovranno essere presentate all'assessorato dell'igiene e della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 7 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 11.493 milioni.

Detta spesa fa carico al cap. 5700 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 15.993 milioni di cui lire 11.493 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 11.493 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 6, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), di cui lire 6.993 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

In relazione al disposto dell'art. 7 della presente legge, la denominazione del precitato cap. 5700 viene così modificata: «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione (art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni)».

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 10 della presente legge, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1977 . .	L. 1.000 milioni
esercizio 1978 .	L. 2.000 milioni
esercizi dal 1979 al 1996	L. 3.000 milioni
esercizio 1997 . .	L. 2.000 milioni
esercizio 1998 . .	L. 1.000 milioni

L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977 fa carico al cap. 5704 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 9.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte, per lire 5.000 milioni, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 6, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e, per complessive lire 4.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno dai sottoelencati capitoli del medesimo stato di previsione come segue:

per lire 2.200 milioni, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1977, dal cap. 2604;

per lire 1.152 milioni, di cui lire 288 milioni per l'esercizio 1977, dal cap. 1369;

per lire 648 milioni, di cui lire 162 milioni per l'esercizio 1977, dal cap. 1370.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto degli articoli 7 e 10 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 5704 viene così modificata: «Contributi costanti sui mutui assunti dagli enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione (art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31, legge regionale 28 luglio 1969, n. 19 e art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8)».

Art. 14.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1977.

Detta spesa fa carico al cap. 5701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano, di lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 750 milioni si provvede, per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno dal cap. 1359 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e, per lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1977, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 6, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *b*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 90 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1977.

Detta spesa fa carico al cap. 5703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano a lire 390 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 90 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1359 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 agosto 1977

COMELLI

(12139)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773290)